

Articolo 1 • LUOGO, DATA E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

La 70ª Esposizione Internazionale del Motociclo, promossa da CONFINDUSTRIA ANCMa Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori e organizzata da EICMA S.p.A. (di seguito anche detta Organizzatore) con l'assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A., avrà luogo a Rho-Però nel nuovo centro espositivo di Fiera Milano dal 13 al 18 Novembre 2012.

Martedì 13: ingresso riservato esclusivamente alla stampa dalle ore 9 alle ore 12,00 e agli operatori italiani e stranieri ingresso dalle ore 12,00; chiusura ore 18,30.

Mercoledì 14: ingresso alla stampa e agli operatori italiani e stranieri dalle ore 9,00 alle ore 18,30.

Da giovedì 15 a Domenica 18 apertura al pubblico.

Orari: dalle 10,00 alle 18,30 il pubblico, dalle 8,30 alle 19,00 gli espositori, prolungamento degli orari di apertura fino alle 20,00 nel giorno di Venerdì 16 e Sabato 17 Novembre.

Venerdì 16 le donne entrano gratis.

Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della manifestazione, l'espositore deve garantire il presidio dello stand assegnato.

È vietato sgomberare i posteggi prima della chiusura della manifestazione.

Articolo 2 • SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Saranno ammessi alla manifestazione esclusivamente i settori merceologici di seguito indicati: L'Organizzatore si riserva di ammettere eccezionalmente e a propria discrezione Aziende operanti in settori merceologici diversi laddove ne rilevi l'opportunità e senza che questo generi il diritto per altre aziende operanti in tale settore di poter richiedere di partecipare anch'esse alla manifestazione:

- motociclette, motoleggera, motoscooter, motocarrozzette e motoslitte;
- ciclomotori;
- motocarri, motofurgoni, veicoli per usi speciali;
- turismo in moto;
- motori per motociclo e derivati per usi speciali;
- rimorchi;
- pneumatici;
- caschi;
- abbigliamento per il motociclista;
- attrezzature e accessori per il turismo in moto;
- lubrificanti, olii e vernici;
- equipaggiamenti elettrici, parti di moto e accessori;
- materie prime e semilavorati per l'industria motociclistica, smalti, vernici, decalcomanie;
- utensileria speciale e macchinari per la fabbricazione e la riparazione delle moto;
- editoria, stampa specializzata ed associazioni.

Articolo 3 • TARIFFE - SERVIZI VARI - DICHIARAZIONE DI VALORE - ASSICURAZIONI

Tariffe e servizi vari (spazio minimo 16 mq).

Il costo della locazione dello spazio nudo non prevede alcun tipo di allestimento (né pareti divisorie, né moquette, né illuminazione) è di 99,00 Euro al mq (+ IVA) per area non allestita. Il costo dell'area allestita è di 149,00 Euro al mq (+ IVA)

Soppalchi e aree esterne 75,00 Euro (+ IVA) al mq; la realizzazione dei soppalchi dovrà essere preventivamente comunicata alla segreteria EICMA.

EXPOPAGE: quota obbligatoria di 100,00 Euro (+ IVA) per l'inserimento nel catalogo on-line erogato da Expopage. Expopage è un database on-line che contiene informazioni commerciali relative agli espositori delle manifestazioni fieristiche di Fiera Milano. Expopage, EICMA S.p.A. e Fiera Milano S.p.A. mettono a disposizione dell'espositore uno spazio virtuale e utili strumenti per promuovere le aziende anche on-line, al fine di completare la presenza in Fiera di tutti gli espositori. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio Expopage. L'espositore pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo, da parte di Expopage, dei propri dati.

La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, degli eventi pubblici complementari predisposti dalla Organizzazione indicati nel programma di mostra e copre i seguenti costi nei limiti espressamente indicati:

1. **Inserimento dei dati aziendali nella Guida Ufficiale (catalogo);**
2. **Imposta Comunale sulla Pubblicità:** Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito di accordi conclusi con il Comune nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione. Fiera Milano S.p.A. provvederà successivamente al relativo versamento al Comune;
3. **Elettricità:** potenza elettrica installata fino a 20 kw;
4. **Pulizia dei posteggi;**
5. **Noleggio estintori;**
6. **StIAE:** assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con Artisti e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici - Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

DICHIARAZIONE DI VALORE - ASSICURAZIONI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione di valore

L'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito formulario allegato ai formulari on-line, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto delle Aziende Rappresentate fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi dichiarati e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, sarà tenuto a corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

Polizza "All Risks" beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della

Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione da Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00 al costo di Euro 90,00 + IVA che verrà addebitato da Fiera Milano contestualmente all'emissione della fattura dell'Organizzatore per il Canone del Posteggio.

È data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito formulario "INS" allegato ai formulari on-line. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito formulario "INS", allegato ai formulari on-line, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso Fiera Milano provvede allo storno della fattura precedentemente emessa.

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi

A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

Limitazioni di responsabilità

Fiera Milano e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc.. La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione implica accettazione di tale limitazione di responsabilità di Fiera Milano e dell'Organizzatore. Anche per i danni diretti, ciascun Espositore accetta che Fiera Milano e l'Organizzatore limitino la propria responsabilità ai valori dichiarati delle merci presenti nel Quartiere Fieristico per la Manifestazione. A tal fine farà fede la dichiarazione di cui al paragrafo precedente

Articolo 4 • DOMANDA DI AMMISSIONE - TERMINI DI PRESENTAZIONE - ANTICIPO CAUZIONALE

La domanda di ammissione unitamente alla copia del regolamento generale firmato, dovrà pervenire ad EICMA S.p.A. - Via Antonio da Recanate, 1 20124 Milano - debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda entro preferibilmente il **30 Marzo 2012** ai fini dell'assegnazione dello spazio espositivo. Oltre tale data le domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio eventualmente residue ovvero aggiunte, senza garanzia alcuna di visibilità equivalente alle aree originali. La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata del presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico che contiene le norme relative agli allestimenti, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza e agli obblighi assicurativi, nonché qualsiasi altra successiva prescrizione integrativa emanata dagli organizzatori e da Fiera Milano nell'interesse della Manifestazione.

Quale condizione per la presentazione della domanda di ammissione la stessa dovrà essere accompagnata dal pagamento dell'anticipo cauzionale di 40,00 Euro (+ IVA) per ogni mq richiesto e della quota Expopage pari a 100,00 Euro (+ IVA).

A tale fine il richiedente dovrà:

- a) allegare assegno bancario non trasferibile intestato a FIERA MILANO S.p.A. - EICMA S.p.A. oppure;
- b) copia del bonifico bancario convalidato dalla banca intestato a Fiera Milano S.p.A. EICMA S.p.A. c/o BARCLAYS BANK PLC - FILIALE CORPORATE VIA ARCONATI, 1 - 20135 MILANO - ABI 03051 - CAB 01699 - CIN T IBAN IT 43T030510169900040100044 - SWIFT/BIC BARCITMMBKO oppure;
- c) autorizzare l'addebito dell'importo relativo su carta di credito Euro/Mastercard - Visa - Diners Club - CartaSi - American Express sul sito www.fieramilano.it.

Le domande sprovviste dell'anticipo cauzionale non saranno accettate e saranno considerate automaticamente come non inviate.

Dopo il 15 Settembre, verrà richiesto il pagamento totale del canone di adesione.

Per le aziende che non si sono iscritte nel 2011 allegare documentazione illustrativa dei prodotti che verranno esposti.

Con la firma della domanda di ammissione l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato come da art. 9. L'espositore dichiara di accettare che i dati aziendali e/o personali che egli fornirà all'EICMA siano raccolti in una banca dati gestita dall'EICMA stessa e/o da altri soggetti dalla stessa delegati, ed elaborati per fini legati alla manifestazione fieristica.

Articolo 5 • AMMISSIONE - TERMINI DI PAGAMENTO - BUONI D'USCITA

La presentazione della domanda ed il pagamento dell'anticipo cauzionale non costituiscono diritto del richiedente a partecipare alla Manifestazione.

Le Aziende che saranno ammesse a partecipare alla manifestazione dovranno accreditare il saldo dovuto entro e non oltre il **15 Settembre 2012**, successivamente il pagamento dovrà essere effettuato a rimessa diretta ricevimento fattura utilizzando, a propria discrezione, una delle modalità di pagamento previste per il versamento dell'anticipo cauzionale. Il mancato versamento integrale del saldo nei termini comporterà, decorso un periodo di comporto di 10 giorni, l'esclusione di diritto dell'Azienda dalla manifestazione, con acquisizione definitiva in capo all'EICMA dell'anticipo versato a titolo di penale non riducibile, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'Azienda e del saldo dovuto. Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della manifestazione, l'amministrazione di FIERA MILANO S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. L'estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio. Il pagamento può essere effettuato, presentando l'estratto conto, presso le agenzie bancarie nel Quartiere Espositivo.

All'atto del versamento saranno convalidati i "Buoni d'uscita" che - debitamente compilati - dovranno essere presentati alla Guardia di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico. Ulteriori Buoni d'uscita possono essere richiesti al Customer Service "Assistenza Espositori". Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "Buono d'uscita".

Articolo 6 • RINUNCE E SANZIONI

Nel caso in cui un'Azienda comunichi a mezzo raccomandata la propria decisione di rinunciare a partecipare alla manifestazione, la stessa non sarà tenuta al risarcimento del danno previsto in caso di esclusione ai sensi dell'articolo precedente, ma solo al pagamento delle seguenti somme:

- rinuncia comunicata entro il 31 maggio 2012, EICMA tratterà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato;
- rinuncia comunicata dopo il 31 maggio 2012 ed entro il 31 agosto 2012, EICMA tratterà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato oltre al 30% del saldo dovuto ai sensi dell'art. 5;
- rinuncia comunicata dopo il 31 agosto 2012, EICMA tratterà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato oltre all'intero saldo dovuto ai sensi dell'art. 5.

Nel caso di comunicazione di rinuncia parziale dello spazio, si applicheranno le regole di cui sopra in proporzione allo spazio rinunciato.

In caso di inosservanza del Regolamento Generale (art. 7) verranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) la vendita con consegna diretta (ad esclusione del merchandising e dell'editoria specializzata vedi art. 7) comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 500 ogni 9 mq assegnati;
- 2) l'abbandono anticipato dello stand rispetto all'orario di chiusura stabilito e lo smantellamento dello stand e della merce esposta prima dell'orario consentito, comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 1.000 per ogni stand assegnato;
- 3) La violazione di ogni qualsivoglia altro divieto indicato nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 1.000 per ogni singola violazione.

In caso di mancato pagamento delle sanzioni sopracitate l'Organizzatore si riserva di non accettare la domanda di partecipazione per le successive edizioni, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento.

Tali penali verranno applicate a tutte le aziende presenti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la manifestazione non possa avere luogo, EICMA rimborserà all'Azienda espositrice le somme versate, con rinuncia, ora per allora, da parte di questa ad ogni somma ulteriore e ad ogni azione di risarcimento dei danni contrattuali e/o extraccontrattuali vuoi diretti che indiretti.

Articolo 7 • OBBLIGHI E DIVIETI

Marchi e Case rappresentate: Gli Espositori rappresentanti più marchi potranno esporre i prodotti in un unico stand. Ogni Espositore potrà esporre unicamente prodotti di propria fabbricazione e prodotti di Aziende di cui sia il Rappresentante o il Concessionario esclusivo per il rispettivo territorio di appartenenza.

Nel caso in cui più espositori dichiarassero la stessa azienda rappresentata, EICMA si riserva il diritto di richiedere lettera di investitura attestante la distribuzione sul territorio nazionale o parte di questo. È vietato esporre nello stand il marchio o i segni distintivi di altre Aziende, esporre merci o cartelli che vi si riferiscano, nonché distribuire materiale promozionale e/o informativo relativi a marchi ed Aziende diversi da quelli indicati nel modulo on-line per l'inserimento dei dati aziendali nella guida ufficiale. Ogni Espositore è tenuto a informare la segreteria organizzativa per l'eventuale presenza all'interno del proprio stand di azienda/e extra settore alla quale viene data visibilità. Per tale co-partecipazione verrà richiesta una quota che verrà calcolata in base ai mq riservarti con un minimo di 12 mq. Ogni Espositore è responsabile verso EICMA, e verso i terzi, delle informazioni fornite e della conduzione dello stand assegnato durante i giorni della manifestazione e durante quelli, precedenti e successivi, utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio.

Allestimento: Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della manifestazione, l'espositore deve garantire il presidio dello stand assegnatogli e mantenere lo spazio assegnato sempre adeguatamente arredato e fornito con pareti divisorie, moquette, illuminazione. Non sono ammessi allestimenti parziali o con gazebo e/o tende. Tutti gli espositori, ad eccezione di coloro che hanno fatto richiesta di area allestita "Chiavi in mano", dovranno entro il 12 Ottobre inviare il progetto di allestimento EICMA che verrà esaminato per approvazione.

Gli allestimenti, anche se limitati a metrature minime, devono avere caratteristiche di decoro e di arredo conformi allo standard qualitativo elevato del Salone. L'Organizzatore si riserva pertanto il diritto di pretendere l'adeguamento, ove non lo ritenga rispettato. Gli allestimenti ed i relativi impianti devono essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortistiche e di quelle per la prevenzione incendi. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti che non rientrino nelle previsioni e prescrizioni sopra indicate. In caso di impossibilità Eicma fornirà a pagamento la soluzione allestita "chiavi in mano".

Nel realizzare l'allestimento dello spazio espositivo occorre rispettare il Regolamento Tecnico ed in particolare ricordare che:

- L'altezza massima consentita dello stand è di 4 metri da terra; entro tale altezza devono essere contenuti tutti gli elementi strutturali dello stand e tutta la grafica (marchi, loghi ecc.)
- È consentito l'appendimento di strutture travi reticolari tipo americane ad un'altezza massima di 6,5 metri da terra. È possibile apporre a tali strutture loghi e grafica. Per gli stand confinanti ad altre aree espositive, tali strutture dovranno arretrare di almeno 1 metro rispetto al filo dello stand o essere in alternativa prive di grafica.
- È vietato chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue (come da Reg. Tecnico). Gli stand all'interno dei padiglioni devono garantire la reciproca piena visibilità per cui non sono ammesse pareti perimetrali che la ostruiscano. Si considera parete qualsiasi elemento oscurante la vista (pannello, telo, drappo, grigliato, ecc.) la cui superficie non trasparente sia superiore al 40% di ogni lato aperto affinché, per qualità architettonica, grafica e articolazione, non provochino un effetto muro cieco sulle corsie. Lo scopo di tali prescrizioni è di favorire la reciproca visibilità degli stand all'interno dei padiglioni, sono pertanto escluse da questa disciplina le pareti adiacenti ai muri perimetrali dei padiglioni o posizionate in modo da non costituire occultamento parziale o totale degli stand attigui e gli stand che occupano un intero padiglione.

- **Le pareti confinanti** agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno assicurare la **finitura neutra, in colore bianco e "a regola d'arte"** della parte che si affaccia sui posteggi confinanti.

In caso di inosservanza di tali regole, EICMA imputerà eventuali richieste di risarcimento danni materiali e di immagine richiesti da altri espositori.

Spettacoli: è vietata ogni forma di spettacolo nei primi due giorni di manifestazione, nonché tenere musiche che impediscano o rendano difficoltoso il lavoro negli stand limitrofi.

Nei giorni successivi nel caso in cui l'Espositore desideri organizzare nel proprio spazio espositivo spettacoli o altre forme di intrattenimento per il pubblico che vadano oltre la semplice esposizione dei prodotti, dovrà informarne EICMA entro e non oltre il 10 Ottobre 2012 fornendo un progetto dettagliato della manifestazione.

In ogni caso EICMA si riserva il diritto di vietare all'Espositore, anche durante l'Esposizione, lo svolgimento di manifestazioni non precedentemente autorizzate, ovvero realizzate in maniera difforme da come originariamente comunicato all'EICMA, che rechino disturbo agli altri Espositori ovvero siano contrarie alla morale od all'ordine pubblico (vedi Reg. Tecnico Fiera Milano S.p.A.).

È ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, lo spazio espositivo assegnato;
- procedere alla vendita con consegna immediata di merce esposta, con la sola esclusione dei prodotti e beni direttamente promozionali del marchio o dei marchi rappresentati (Merchandising: cappellini, stickers, t-shirt) nonché della Editoria specializzata;
- distribuire materiale promozionale nei corridoi e nei viali all'interno del Quartiere Fiera;
- chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue (come da Reg. Tecnico);
- superare l'altezza massima di 4 metri con la parete confinante. La parte eccedente dovrà essere finita e in colore bianco (vedi paragrafo "allestimento");
- effettuare fotografie o riprese audiovisive all'interno dell'area espositiva, se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'organizzatore;
- sgomberare i posteggi prima della chiusura della manifestazione.

L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento e nel Regolamento Tecnico, obbligandosi inoltre a tenere sollevata EICMA da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

Articolo 8 • SICUREZZA

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico, parte integrante del Regolamento Generale, consultabile sul sito www.fieramilano.it sotto la voce "Calendario Fiere" nel link alla Mostra. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno

essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano e comportare, la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate. L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto realizzato a sua cura nel proprio posteggio in ordine ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti, ecc. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile del posteggio", figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile del posteggio" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio).

Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere indicati sulla Domanda di ammissione. Eventuali variazioni o integrazioni devono essere comunicate a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento del posteggio. L'accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Responsabile del posteggio" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

Articolo 9 • ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand avrà luogo in base al seguente ordine di priorità:

- 1° gruppo: le Aziende associate all'ANCMA;
- 2° gruppo: le Aziende straniere associate alle rispettive associazioni nazionali di categoria;
- 3° gruppo: le altre Aziende.

Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di precedenza sarà determinato dal coefficiente che risulterà moltiplicando il numero di presenze all'EICMA, inclusa quella in oggetto, per il numero dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti) in forza all'Azienda.

Per le Aziende con meno di 30 dipendenti e per quelle che ometteranno di indicare nell'apposito spazio il numero dei dipendenti, il numero degli stessi verrà convenzionalmente fissato in 30. Alle Aziende con coefficiente più alto spetta la precedenza. A parità di coefficiente la precedenza verrà stabilita per sorteggio. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la Domanda di Partecipazione e quindi si considerano come non opposte. Le assegnazioni degli spazi si intendono non a "modulo" pertanto il canone di partecipazione verrà calcolato e fatturato sui mq effettivamente assegnati.

Inoltre l'Organizzatore avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore mediante telefax o altro idoneo mezzo.

Articolo 10 • TESSERE E BIGLIETTI PER GLI ESPOSITORI

EICMA rilascerà agli Espositori tessere permanenti di ingresso all'Esposizione in numero proporzionale alla superficie dello stand assegnato secondo la seguente tabella:

- Per le superfici occupate dalle collettive, 1 tessera ogni 9 mq
- Stand fino a 20 mq 3 tessere
- Stand da 21 a 50 mq 5 tessere
- Stand da 51 a 100 mq 10 tessere
- Stand da 101 a 200 mq 15 tessere
- Stand da 201 a 400 mq 30 tessere
- Stand da 401 a 600 mq 40 tessere
- Stand da 601 a 1000 mq 60 tessere
- Oltre 1001 mq 100 tessere

Ogni espositore potrà acquistare un massimo di tessere aggiuntive pari al numero rilasciato d'ufficio. Il costo è di Euro 12,00 + iva ciascuna.

Le tessere saranno nominative e saranno rilasciate soltanto a persone appartenenti all'organizzazione dell'Espositore. È vietata ogni cessione a qualsivoglia titolo delle suddette tessere. L'utilizzo abusivo di dette tessere comporterà l'immediato ritiro delle stesse. EICMA, inoltre, metterà a disposizione degli Espositori a prezzo ridotto, biglietti speciali di invito riservati esclusivamente agli operatori e non commerciabili.

Articolo 11 • PRIVACY E DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI RACCOLTI DA ENTE FIERA MILANO

Preso visione delle informazioni, l'Espositore dichiara di essere a conoscenza dei diritti a lui spettanti ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche). L'Espositore dichiara di accettare che i dati aziendali e/o personali che egli fornirà all'EICMA siano raccolti in una banca dati gestita dall'EICMA stessa e/o da altri soggetti dalla stessa delegati, ed elaborati per fini legati alla manifestazione fieristica.

L'Espositore, inoltre, rilascia formale delega affinché EICMA possa richiedere all'Ente Fiera Milano i propri dati personali da essa raccolti in relazione alla manifestazione fieristica, ivi compreso, ma non limitato, all'estratto dei costi e spese sostenuti dall'Espositore stesso per partecipare alla manifestazione stessa. EICMA utilizzerà tali dati per soli fini statistici e si impegna a non comunicarli a terzi se non in forma aggregata.

Titolare del trattamento dei dati è il Dr. Pier Francesco Caliarì domiciliato presso gli Uffici Eicma.

Articolo 12 • UFFICIO DI CONCILIAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE

Per la durata della Manifestazione sarà attivato presso la Segreteria Eicma un Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione diretto da un avvocato allo scopo nominato dalla Segreteria Generale. Detto Ufficio avrà il compito di ricevere le segnalazioni relative alla esposizione non autorizzata nell'ambito della Manifestazione di marchi, segni distintivi, prodotti o prototipi appartenenti ad Aziende terze, ovvero l'esposizione di prodotti o prototipi che costituiscono palese copia di prodotti di terzi esistenti con priorità temporale, ovvero che violino diritti di brevetto o di proprietà intellettuale di terzi anche non espositori.

Ricevuta la segnalazione e la documentazione opportuna, l'Ufficio convocherà l'espositore segnalato e, sentite le ragioni, proporrà una definizione bonaria della vicenda.

Laddove le Parti non aderiscano a tale definizione bonaria, le stesse saranno libere di assumere le iniziative più opportune, fermo restando il diritto di EICMA, dietro specifica istanza scritta svolta dal denunciante e sotto la totale responsabilità di quest'ultimo, di richiedere la rimozione dallo stand dei marchi e dei segni distintivi illegalmente esposti ovvero dei prodotti o dei prototipi costituenti contraffazione.

Laddove l'Espositore segnalato rifiuti di aderire alla richiesta di cui sopra e venga in seguito riconosciuto responsabile della violazione lamentata da parte della Autorità Giudiziaria competente, potrà essere escluso dal poter partecipare alle successive edizioni della Manifestazione.

Articolo 13 • OBBLIGO DI ADIRE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE

L'espositore prende atto ed accetta, nel caso si ritenga leso dalla violazione operata da altro espositore dei suoi diritti relativi a marchi, segni distintivi, opere di ingegno, brevetti, design, ecc., relativi a prodotti o prototipi da quest'ultimo esposti nell'ambito della manifestazione, di interessare preventivamente l'Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione di cui all'articolo precedente, segnalando il fatto ed attendendo la proposta di definizione bonaria che sarà dallo stesso formulata prima di procedere con iniziative giudiziali o legali autonome.

La violazione di detta norma, in assenza giustificati motivi, potrà comportare l'esclusione dell'espositore dalle edizioni successive della Manifestazione.

Articolo 14 • GIUDICE COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente devoluta al giudice di Milano competente per valore.

Firma _____

Per espressa accettazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13.

Timbro e firma del legale rappresentante _____